

**N. R.G. /2010**

Il g.u.  
all'esito della discussione orale,  
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di PESARO**

Sezione Distaccata Fano

ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43/2010**

promossa da:

LI. SRL - L. G. rappresentata e difesa dall'Avv.

V.

PARTE ATTRICE

contro

C. ASS. SPA rappresentata e difesa dall'Avv. F.

T.

Comune di Castelraimondo rappresentato e difeso dall'avv. V

K. S. e K. I. rappresentati dall'Avv. Gabriele Chiarini

PARTE CONVENUTA

e

COMUNE S. rappresentato e difeso dall'avv. A. B.

I. ASS. rappresentata dall'Avv. E. B.

PARTE TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

**In fatto ed in diritto**

L. G., in proprio e nella qualità di amministratore unico di LI.

Srl, ha citato nella causa rubricata al RG /c/2010 C:



Ass SpA, il Comune di C e T. G. al fine di veder accertata nei suoi confronti la assenza di responsabilità nel sinistro del 30 dicembre 2003, e, in subordine, vedersi manlevato dalla Compagnia assicuratrice della società amministrata dallo stesso L.

La Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile, in forza della quale LI. Srl ha preteso di essere manlevata da C Ass SpA, è stata stipulata al fine di tenere indenne la assicurata di quanto questa sarebbe tenuta a pagare, quale civilmente responsabile a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, tra l'altro, per morte e lesioni personali (art. 16 - Condizioni Assicurative).

Il contratto prevedeva, tra le condizioni aggiuntive -in deroga alle Condizioni di Assicurazione di cui all'art. 18 lett. c, che escludeva dai soggetti terzi, il cui danno subito sarebbe stato assicurato, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione- gli infortuni subiti dai subappaltatori e dai loro dipendenti (Condizioni Aggiuntive sub B1), così come, i danni subiti dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, i quali, ai sensi delle Condizioni Aggiuntive sub I1, venivano considerati, anche essi, terzi.

Orbene, risulta che K A i, in nome e per conto della ditta individuale P Costruzioni, si fosse impegnato nei confronti della LI. , alla esecuzione della posa in opera di armature, al getto del cemento, alle opere accessorie di vibratura e disarmatura.

L'esecuzione di tali opere sarebbe stata contrattata a misura, mentre la committente si sarebbe impegnata a fornire sia la attrezzatura che il calcestruzzo ed il ferro da impiegare (doc. 3 - parte K ).

Formalmente, quindi, ben il K poteva essere considerato quale subappaltatore, essendosi impegnato a fornire la propria opera di risultato costituente una porzione della intera opera da realizzare, per mezzo della impresa di costruzioni della quale era titolare.



In questo senso, anche il giudice penale di prime cure (sent. Tribunale di Pesaro n. /2009) avrebbe concluso per qualificare il rapporto come subappalto.

Ne consegue che, ai sensi delle condizioni di Polizza, il danno subito dal terzo subappaltatore, in ragione del quale la assicurata è stata chiamata a risarcire il danno in qualità di civilmente responsabile, deve ritenersi compreso tra quelli assicurati.

Non si ritengono fondate, d'altro canto, le eccezioni avanzate dalla C. La Polizza di Assicurazione per cui è causa sarebbe stata stipulata per tutta la attività che avrebbe potuto svolgere la assicurata al fine del raggiungimento del suo oggetto sociale.

Non era stata, invece, stipulata limitatamente ai danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera dalla quale è derivato l'infortunio per cui è causa.

Discende da tale osservazione che eventuali eccezioni che potrebbero configurare inadempimento della Li. nel contratto di appalto concluso con il Comune di S non rileverebbero al fine di escludere la copertura assicurativa.

In ogni caso, LI. era stata autorizzata ad avvalersi di subappaltatori, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 18 L. 55/1990(art. 20 del Contratto d'Appalto – doc. 3 dell'ALL. 4 di parte Lindi), così che la circostanza che la appaltatrice avesse permesso a soggetti terzi di realizzare alcune opere, nell'ambito di quella appaltata, non potrebbe valere ad escludere la copertura assicurativa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara la operatività della Polizza di Assicurazione n. 548119043 stipulata tra C. Ass SpA e Li. Srl con riferimento al danno subito dal terzo K A.

Dispone per il prosieguo come da calendario del processo già emesso.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti Avv. e K S presenti alle ore 14.05 ed allegazione al verbale.



Fano, 28 marzo 2012

Il Giudice on.  
dott. EMANUELE MOSCI

4 **PRIMO PIANO**

il Resto del Carlino MARTEDÌ 3 APRILE 2012

#### LA SENTENZA

### Muratore morì: i figli ora risarciti

**ABDELLATIF** Khalaf era un muratore egiziano che stava lavorando in un cantiere di Montecchio per conto di una ditta subappaltante. Cadde da un ponteggio e morì. Era il 27 dicembre del 2003. Ora la compagnia di assicurazioni della ditta titolare dell'appalto dovrà risarcire il danno subito dai figli minorenni dell'operaio deceduto (assistiti dagli avvocati Chiarini e Sisti). Lo ha stabilito il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con la sentenza firmata dal dottor Emanuele Mosci, che ha dichiarato la piena operatività della polizza assicurativa contratta dalla società appaltatrice, che aveva poi dato in subappalto parte delle opere di carpenteria al muratore precipitato da un ponteggio. Il muratore era entrato nel cantiere nel periodo festivo per l'urgenza di "disarmare" un muro gettato prima di Natale. L'impalcatura da quest'ultima allestita era però priva dei parapetti previsti dalla normativa di settore, il che aveva determinato la caduta da oltre 4 metri di altezza. Per la vicenda già nel 2009 era stata condannato il titolare della ditta appaltante colpevole di omicidio colposo, con provvisorio di 220mila euro in favore dei due figli minori. La ditta cessò l'attività e non pagò nulla. Ora deve farlo l'assicurazione.

pagina 4 di 4

